

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE n. 1264 del 28 settembre 2015

D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, art. 12. Autorizzazione unica alla costruzione e gestione di impianti idroelettrici. Art. 70 della L.R. 27/2003. Disposizioni relative agli oneri connessi alle procedure espropriative.

[Acque]

Note per la trasparenza:

Il presente provvedimento è finalizzato ad individuare i soggetti tenuti a sostenere le spese per l'esercizio, da parte delle Amministrazioni provinciali, per l'esercizio delle funzioni di autorità espropriante, ai sensi dell'art. 70 della L.R. 27/2003, per le procedure finalizzate all'acquisizione di aree interessate dalla realizzazione di impianti idroelettrici, non di competenza regionale, nonché a definire i connessi aspetti operativi e gestionali.

L'Assessore Gianpaolo Bottacin riferisce quanto segue.

Come noto, l'art. 12 del D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, in materia di produzione di energia da fonti rinnovabili, stabilisce che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le opere connesse e le infrastrutture indispensabili alla costruzione e all'esercizio degli stessi impianti, autorizzate ai sensi del comma 3, sono di pubblica utilità ed indifferibili ed urgenti.

Inoltre, con particolare riferimento agli impianti idroelettrici i commi 3 e 4 del medesimo articolo demandano alle Regioni (o alle Province da queste delegate) il rilascio della relativa autorizzazione, previo espletamento, da parte delle stesse, di un procedimento unico.

Per quanto riguarda la Regione del Veneto, eccezion fatta per quanto attiene gli impianti che ricadono nel territorio della Provincia di Belluno che sono attribuiti alla competenza di quest'ultima, l'autorizzazione unica è rilasciata con deliberazione della Giunta Regionale che, previa Conferenza di servizi, approva il progetto dell'impianto e ne dichiara la pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità in ottemperanza a quanto stabilito dalla norma sopra richiamata.

Va da sé che, l'iter da espletarsi a cura dell'Amministrazione Regionale contempli anche le procedure espropriative, laddove il soggetto proponente non abbia, sin dall'inizio, la disponibilità delle aree su cui l'impianto dovrà essere realizzato.

Al riguardo, merita altresì ricordare che ai sensi dell'art. 70 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27, le funzioni di autorità espropriante sono svolte dalle Province, che le esercitano in relazione ai lavori pubblici di competenza regionale nonché ai lavori la cui pubblica utilità sia dichiarata dalla Regione.

Per ciò che qui interessa, peraltro, se da un lato il ricorso al richiamato art. 70 si giustifica in quanto la dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità ed urgenze delle opere di cui trattasi è dichiarata dalla Regione, dall'altro è pur vero che detta dichiarazione rappresenta, a tutti gli effetti, un atto dovuto, essendo già prevista dalla legge nazionale in materia, come dianzi accennato.

Inoltre, va altresì considerato che nel caso in argomento le procedure espropriative vengono svolte, per opere non di competenza regionale, esclusivamente a favore di soggetti privati o pubblici per l'acquisizione della proprietà delle aree necessarie per la realizzazione dell'impianto da essi proposto e, pertanto, nel loro unico interesse.

Ne discende che l'esborso, a carico del bilancio regionale, delle somme atte a coprire i costi sostenuti dalle amministrazioni provinciali non avrebbe fondamento giuridico né giustificazione da un punto di vista più strettamente contabile.

Per tali ragioni, si ritiene opportuno che detti oneri debbano essere interamente posti a carico del privato a favore del quale vengono eseguiti gli espropri, sulla base della relativa quantificazione da effettuarsi, preventivamente, a cura della Provincia competente e fermo restando la definitiva determinazione a consuntivo.

Le somme, come sopra determinate, saranno versate dall'interessato direttamente all'amministrazione provinciale avente diritto.

Il relatore conclude la propria relazione e propone all'approvazione della Giunta regionale il seguente provvedimento.

LA GIUNTA REGIONALE

UDITO il relatore, il quale dà atto che la struttura proponente ha attestato l'avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in ordine alla compatibilità con la vigente legislazione statale e regionale;

VISTO il D. Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387;

VISTA la L.R. 7 novembre 2003, n. 27

delibera

1. di stabilire che gli oneri derivanti dall'esercizio delle funzioni di Autorità espropriante da parte delle Province, ai sensi dell'art. 70 della L.R. 7 novembre 2003, n. 27, per quanto attiene le procedure espropriative delle aree interessate dalla realizzazione di impianti idroelettrici ex art. 12 del D.Lgs. 29 dicembre 2003, n. 387, non di competenza regionale, sono totalmente a carico del privato proponente, per le motivazioni di cui in premessa;
2. di stabilire che il soggetto obbligato provvederà a versare l'importo dovuto direttamente alla Provincia competente, fermo restando la definitiva determinazione a consuntivo;
3. di dare atto che la presente deliberazione non comporta spesa a carico del bilancio regionale;
4. di pubblicare il presente provvedimento nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.